

Il Green Public Procurement

Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

La **definizione europea di Green Public Procurement** – richiamata in tutti i documenti internazionali e nazionali - mette in risalto **quattro aspetti**, che è indispensabile ricordare:

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita**”



CHI DEVE «COMPRARE VERDE»?

Amministrazione Centrale	Enti locali e regionali	Soggetti aggregatori	Scuole, università, ricerca	ASL, USL, Ospedali
<ul style="list-style-type: none">➤ Presidenza del Consiglio➤ Ministeri➤ Autorità indipendenti	<ul style="list-style-type: none">➤ Regioni➤ Province Autonome➤ Città metropolitane➤ Province➤ Comuni➤ Unione di comuni➤ Camere di Commercio➤ Agenzie ed enti regionali del lavoro	<ul style="list-style-type: none">➤ Consip➤ Aric Regione Abruzzo➤ Crav Regione Veneto➤ Sua-Rb Regione Basilicata➤ So.Re.Sa. S.P.A Regione Campania➤ Intercent ER Regione Emilia Romagna➤ Innovapuglia➤	<ul style="list-style-type: none">➤ Scuole➤ Università➤ Consorzi di ricerca➤ Agenzie diritto studio	<ul style="list-style-type: none">➤ ASL➤ USL➤ Ospedali➤ Policlinici➤ IRCCS➤ Agenzie regionali sanitarie (ESTAR, ARES)
Istituti e Agenzie	Enti parco, autorità di bacino	Società e Imprese Pubbliche	Cultura e turismo	
<ul style="list-style-type: none">➤ ENEA➤ CNR➤ ISTAT➤ ISPRA➤ ARPA	<ul style="list-style-type: none">➤ Enti parco Nazionali➤ Enti parco Regionali➤ Riserve marine➤ Consorzi di bacino➤ ATO	<ul style="list-style-type: none">➤ Enti, società, imprese a controllo pubblico	<ul style="list-style-type: none">➤ Teatri nazionali➤ Fondazioni Liriche➤ Agenzie ed enti per il turismo	
Autorità Portuali				
<ul style="list-style-type: none">➤ Autorità portuali				



TUTTE LE FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO

La definizione dei requisiti dell'appalto, ovvero l'individuazione delle fasi del processo di acquisto, da «rendere verdi» sono ben identificate dalla **Comunicazione interpretativa della Commissione n.274 del 2001** «*Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici*» poi riprese nel capitolo 3 del **Manuale europeo «Acquistare Verde»** (2004 e 2016).

1. Definizione dell'Oggetto dell'Appalto
2. Redazione delle Specifiche Tecniche
3. Individuazione delle modalità di Selezione dei fornitori
4. Criteri di Aggiudicazione dell'Appalto
5. Redazione delle Clausole di Esecuzione dell'Appalto



LE «CATEGORIE MERCEOLOGICHE





I 6 PROBLEMI PER LA «TASSONOMIA AMBIENTALE»

1. Mitigazione climatica
2. Adattamento climatico
3. Risorse idriche
4. Inquinamento in acqua, aria e suolo
5. Economia circolare (prevenzione rifiuti,riciclo, riduzione uso materie)
6. Tutela della biodiversità





LUNGO L'INTERO «CICLO DI VITA»

L'Analisi del Ciclo di Vita (**Life Cycle Assessment**), in Europa richiesta dall'Ecolabel, è normato da:

- **UNI EN ISO 14040:2006** «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento»;
- **UNI EN ISO 14044:2018** «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida»;
- **UNI ISO/TS 14048:2006** «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Formato della documentazione dei dati»
- **UNI ISO/TS 14072:2015** «Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida per la valutazione del ciclo di vita delle organizzazioni»



Il GPP in Italia: PAN, norme e CAM

Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





COME SIAMO ARRIVATI IN ITALIA AL 100% DI GPP

Legge n. 296 del 27-12-2006 “**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**” (legge finanziaria 2007), **art 1 comma 1126** prevede l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»

Il “**Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**” (**PAN GPP**), è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico **n. 135 del 11 aprile 2008**, rivisto con il **Decreto 10 Aprile 2013**.

Collegato Ambientale: Legge 221/2015 «Disposizioni per la Green Economy»
Capo IV sul GPP (articoli 16-19)

Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo»
D.lgs 19 aprile 2017, n. 56): articolo 34, oggi **articolo 57 del Codice dei Contratti**



LA LEGGE FINANZIARIA 2007

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTE PRIMA Roma - Giovedì, 11 gennaio 2007 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto al 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 7

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

I cinque **obiettivi**:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; **b)** sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili; **c)** riduzione della produzione di rifiuti; **d)** riduzione delle emissioni inquinanti; **e)** riduzione dei rischi ambientali.


Le undici **categorie merceologiche**:

a) arredi; **b)** materiali da costruzione; **c)** manutenzione delle strade; **d)** gestione del verde pubblico; **e)** illuminazione e riscaldamento; **f)** elettronica; **g)** tessile; **h)** cancelleria; **i)** ristorazione; **l)** materiali per l'igiene; **m)** trasporti.



IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE (PAN) GPP

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico l’11 aprile 2008, poi rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013 e (**terza revisione**) con il **Decreto 3 Agosto 2023**. Il PAN GPP «è strumento strategico per l’attuazione di quanto previsto nella Strategia sviluppo sostenibile e dall’agenda 2030 dell’ONU in merito prioritariamente all’obiettivo 12 (produzione e consumo sostenibile), degli obiettivi della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare adottata con D.M. 24 giugno 2022, nonché dei piani e delle strategie che approcciano le politiche volte a promuovere obiettivi di sostenibilità ambientale». Il **PAN GPP 2023** stabilisce le finalità, gli obiettivi e gli effetti, la definizione di appalto verde, le fonti tecniche, le categorie di prodotti oggetto dei CAM, il Comitato di Gestione, le azioni prioritarie e le azioni di supporto.





OBIETTIVI AMBIENTALI DEL PAN GPP 2023

I principali obiettivi ambientali del PAN GPP 2023 sono i seguenti:

- a) la **mitigazione dei cambiamenti climatici**, riducendo le emissioni di gas climalteranti attraverso un aumento dell'efficienza energetica di prodotti e servizi, la riduzione dell'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili o emmissive, la promozione dei modelli di economia circolare e la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti;
- b) promuovere la **transizione verso un modello di economia circolare**, migliorando l'efficienza nell'uso dei materiali e riducendo i rifiuti prodotti, attraverso una migliore progettazione di prodotti e servizi, favorendo il riutilizzo dei materiali provenienti dal riciclo e la simbiosi industriale, estendendo la vita utile dei prodotti e riducendo gli acquisti di prodotti;
- c) **prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo**, riducendo l'utilizzo e le emissioni di sostanze pericolose.



DEFINIZIONE DI «APPALTO VERDE» NEL PAN GPP 2023

L'**appalto è definito "verde"** quando - così come previsto dall'art. 57, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara **tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM** e, quando l'aggiudicazione è prevista con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo o sulla base dell'elemento relativo al costo, laddove si tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM, vale a dire **laddove si utilizzino uno o più di detti criteri premianti**.

I criteri individuati nell'ambito del presente Piano d'azione, ancorché divenuti obbligatori, non pregiudicano la **possibilità di introdurre ulteriori o più avanzati criteri ambientali a valle di adeguate valutazioni tecniche e di mercato**, né di **adottare soluzioni alternative** per soddisfare i fabbisogni approcciati dai CAM, se da tali soluzioni alternative risultino maggiori benefici ambientali, né è pregiudicata la **possibilità di applicare criteri ambientali su categorie di appalto non ancora oggetto di CAM**.



PAESE		PAESE	
AUSTRIA	Obbligazione generica a livello federale	LETTONIA	Norme per specifici prodotti
BELGIO	Norme regionali per specifici prodotti	LITUANIA	Dal 2023, GPP forma prevalente
BULGARIA	Definiti target per prodotto	MALTA	Obiettivi alti per 14 gruppi prodotti
CIPRO	Obiettivo 50% degli acquisti	NORVEGIA	Nessuna % ma obbligo GPP e LCC
CROAZIA	Obiettivo: 50% degli acquisti al 2020	OLANDA	Obiettivi 100-75-50% a vari livelli
DANIMARCA	Regole indicative per 50% acquisti	POLONIA	Obiettivo 25%
ESTONIA	Gpp: 20% 2021, 25% 2022, 30 2023	PORTOGALLO	60% e 40% per aziende pubbliche
FINLANDIA	Obiettivi per specifici prodotti	REP. CECA	Regole per responsabili e 25% veicoli
FRANCIA	Obiettivo del 30%	SLOVACCHIA	50% a livello centrale, 70% al 2030
GERMANIA	Definizione obbligatorieta a livello decentrato e uso LCC obbligatorio	SLOVENIA	50% per 8 categorie di prodotto
IRLANDA	50% degli acquisti	SPAGNA	Tra 25 e 100 % per categorie prodotto
ITALIA	Obbligatorio 100 % acquisti (art. 57) CAM	SVEZIA	7 obiettivi strategici per GPP



CAM APPROVATI

- DM 7 marzo 2012: **Servizi energetici** (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed **illuminazione** di edifici)
- DM 6 giugno 2012: **Criteri sociali**
- DM 4 aprile 2013: **Carta per copia e carta grafica**
- DM 24 Dicembre 2015: **Ausili per l'incontinenza;**
- DM 11 Gennaio 2017 **Arredi per interni** (rivisto con DM 3 luglio 2019)
- DM 27 Settembre 2017 **Acquisto apparecchi illuminazione e servizi di progettazione impianti illuminazione**
- DM 28 Marzo 2018 **Servizio Illuminazione Pubblica**
- DM 17 maggio 2018 **Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle**
- DM 17 Ottobre 2019 Servizio di **stampa gestita, noleggio stampanti e apparecchi multifunzione e cartucce toner**
- DM 10 Marzo 2020 **Ristorazione collettiva e forniture di prodotti alimentari e Gestione del Verde Pubblico**
- DM 9 Dicembre 2020 **Servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria**
- DM 29 Gennaio 2021 **Servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.**
- DM 17 giugno 2021 **Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada**
- DM 23 Giugno 2022 **Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.;**
- DM 23 Giugno 2022 **Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni**
- DM 23 Giugno 2022 **Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani**
- DM 19 Ottobre 2022 **Eventi**
- DM 7 febbraio 2023 **Forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili**
- DM 7 febbraio 2023 **Servizi di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di arredo urbano ed arredi per esterni**
- DM 6 novembre 2023 **Servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili**



IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL GPP

Il **Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 36/2023)** ribadisce i vincoli che oggi abbiamo e stabilisce regole per il Green Public Procurement nei seguenti articoli:

Art. 57 – Criteri di sostenibilità sociale e ambientale (Obbligo GPP)

Art. 79 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali (**Allegato II 5 Parte II A**)

Art. 80 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali (**Allegato II 5 Parte II B**)

Art. 87 – Disciplinare di gara e capitolato speciale - Il costo del ciclo di vita (**Allegato II.8 III**)

Art. 105 – Rapporti di prova, certificazioni, altri mezzi di prova, costo ciclo di vita (**Allegato II.8 I**)

Art. 113 - Clausole di esecuzione contrattuale

Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura - Riduzione costo garanzia fidejussoria (**Allegato II.13**)

Art. 107 – Principi generali in materia di esclusione

Art. 108 – Criteri di aggiudicazione (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Art. 41 – Progettazione di lavori pubblici (**Allegato II.7**)

Art. 185 – Criteri per le concessioni

Art. 77 – Consultazioni preliminari di mercato

Art. 170 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi



ART. 57: RISPETTARE LE CLAUSOLE SOCIALI

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste**, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a **garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**



ART. 57: I CAM E IL GPP OBBLIGATORIO

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione** attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi (CAM)**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, **differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione**, con decreto del MASE e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. **(CRITERI OBBLIGATORI)**

Tali **criteri, in particolare quelli premianti**, sono **tenuti in considerazione** anche ai **fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5. **(CRITERI PREMIANTI)**



LA STRUTTURA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Premessa

- Indicazioni generali
- Oggetto appalto

Criteri di Base

- Selezione candidati
- Specifiche Tecniche
- Clausole Contrattuali

Criteri Premianti

- Specifiche tecniche
- Clausole contrattuali
- Selezione dei candidati

OGGI OBBLIGATORI CON ARTICOLO 57



LA SENTENZA 8773 DEL CONSIGLIO DI STATO

La **sentenza n. 8773 del Consiglio di Stato sezione III del 14 ottobre 2022** prevede che:

L'**omesso inserimento dei criteri ambientali minimi (C.A.M.)** nella lex specialis di gara **determina la caducazione dell'intera gara e la riedizione totale della stessa**, emendata dal vizio de quo.

La mancata conformità della legge di gara agli artt. 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non impone l'impugnazione immediata del bando di gara, non ricadendosi nelle fattispecie eccezionali di clausole escludenti o impeditive.

La partecipazione alla gara in un simil caso non può ritenersi quale acquiescenza alle regole di gara, essendo **l'impugnazione proponibile soltanto all'esito della procedura e avverso l'aggiudicazione**, senza che ciò possa intendersi come violazione del divieto di venire contra factum proprium.



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: SPECIFICHE TECNICHE (1)

Articolo 79 1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'**allegato II.5**.

Allegato II 5 Parte II A

1) «specifiche tecniche»:

a) nel caso di appalti pubblici di lavori, insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i **livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformità**, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. (..)

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i **livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità**, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, (...) e i metodi di produzione a **ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi**, nonché le procedure di valutazione della conformità;

Specifiche Tecniche = prestazioni ambientali e climatiche, accessibilità per tutti



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: SPECIFICHE TECNICHE (2)

Allegato II 5 Parte II A

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al **processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti**, o a uno **specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano **collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi**.

Riferite al processo o metodo di prestazione
Connesse a qualsiasi fase del Ciclo di Vita
Purché collegate all'oggetto dell'appalto

3. Per tutti gli appalti destinati all'**uso da parte di persone fisiche**, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da **tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti**.



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: SPECIFICHE TECNICHE (3)

Le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) **in termini di prestazioni o di requisiti funzionali**, comprese le **caratteristiche ambientali**, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
- b) mediante riferimento a **norme tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee**, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture



PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI

a) facendo riferimento a **PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI**

3.2.7 Plastica riciclata (CAM arredi)

Se il contenuto totale di materiale plastico supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.



FASE DEL CICLO DI VITA
Prodotto finito



NORME TECNICHE

b) facendo riferimento a **NORME TECNICHE**

5.3.6 Requisiti degli imballaggi (CAM ristorazione)

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- Ecc.



ART 79 ALL. II 5 PARTE II: LE SPECIFICHE TECNICHE (4)

7. (...) le stazioni appaltanti **non possono escludere un'offerta** per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti **non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, se vi ottemperano in modo equivalente**, né perché non conformi alle specifiche tecniche, **se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico** di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'**offerente dimostra**, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, **che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti**.

Vale sempre il principio di equivalenza



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: LE SPECIFICHE TECNICHE (5)

6. Le specifiche tecniche **non possono menzionare** una **fabbricazione o provenienza determinata** o un **procedimento particolare** caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un **operatore economico specifico**, né far riferimento a un **marchio**, a un **brevetto** o a un **tipo**, a un'**origine** o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, **nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5**. In tal caso la menzione o il riferimento **sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»**.

Nei capitolati non si possono menzionare delle etichette specifiche a patto che non rispettino l'articolo 80



ART. 80 ALL II 5 – PARTE II B: LE ETICHETTATURE (1)

Articolo 80 1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

Allegato II 5 Parte II B

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con **specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo**, possono imporre nelle **specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**, un'**etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte **tutte** le condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono **idonei e ad esso connessi (IMMEDIATEZZA)**
- b) siano basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori (OGGETTIVITA')**
- c) siano **stabiliti con procedimento aperto e** trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i distributori e le ONG **(APERTURA E TRASPARENZA)**);
- d) sono **accessibili a tutte le parti interessate (ACCESSIBILI ALLE PARTI INTERESSATE)**
- e) i requisiti sono **stabiliti da terzi** sui quali non si può esercitare un'influenza determinante **(DEMOCRATICITA')**



ART. 80 ALL II 5 – PARTE II B: LE ETICHETTATURE (2)

2. Se le stazioni appaltanti **non richiedono** che i lavori, le forniture o i servizi **soddisfino tutti i requisiti** per l'etichettatura, **indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento**. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica **accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti**.

3. Se un operatore economico **dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti**, per **motivi a esso non imputabili**, la stazione appaltante **accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare** che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

Si possono richiedere anche solo alcuni singoli requisiti riferiti all'Eco-Etichetta
Vale sempre il Principio di Equivalenza



ART. 113: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI

*L'articolo afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere **condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto** nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione, che possono contemplare anche delle esigenze **legate di ordine ambientale e sociale***

1. Le stazioni appaltanti possono **richiedere requisiti particolari** per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a **esigenze sociali e ambientali**.

2. In sede di offerta gli **operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari** nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari

Anche nelle Clausole Contrattuali posso prevedere dei criteri sociali e ambientali



ART. 105 - ALL. II 8 I: RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI DELLE QUALITÀ, MEZZI DI PROVA, REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI E COSTI DEL CICLO VITA (1)

Articolo 105 1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'**allegato II.8**

Allegato II 8 I

1. Le stazioni appaltanti possono **richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato** rilasciato da un organismo di **valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.**

Per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del **Regolamento (CE) n. 765/2008** o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione



ART. 105 - ALL. II 8 I: RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI DELLE QUALITÀ, MEZZI DI PROVA, REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI E COSTI DEL CICLO VITA (2)

Allegato II 8 I

(...)

Le stazioni appaltanti accettano **altri mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico interessato **non aveva accesso** ai **certificati o alle relazioni di prova**, o **non poteva ottenerli entro i termini richiesti**, purché il mancato accesso **non sia imputabile all'operatore economico interessato** e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

CERTIFICAZIONE rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

RELAZIONI DI PROVA rilasciati da un organismo di valutazione della conformità

ALTRI MEZZI DI PROVA APPROPRIATI (DOCUMENTAZIONE TECNICA)



CERTIFICATO: UN ESEMPIO



Organismo di certificazione

ESEMPIO DI CERTIFICATO

<http://www.accredia.it>
Organismo Accreditato

TÜV Italia S.r.l.
Sito Web: <http://www.tuv.it>

Norma o standard rispetto alla quale è effettuata la certificazione

Sedi Accreditate

Via Isonzo, 61
40033 - **CASALECCHIO DI RENO**
(BO)
EMILIA ROMAGNA Italia

Tel: +39 051
29874.11
Fax: +39 051
29874.99

Date

Ente nazionale di accreditamento (autorizzazione) dell'Organismo di certificazione

Firma



RAPPORTO DI PROVA

Il **Rapporto di prova (RdP)**, rilasciato da un **Laboratorio di Prova accreditato** è costituito da (punto 5.10 della norma UNI EN ISO 17025:2005 "Presentazione dei risultati") :

- **Marchio Accredia**
- Identificazione univoca del **campione**: (numero di accettazione , numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio) e sue caratteristiche
- Identificazione del **cliente**: nome e indirizzo
- Identificazione del **metodo di prova**: numero della Procedura Operativa, anno emissione, descrizione sintetica del metodo
- **Data inizio e fine prova**
- **Risultati** della prova, **incertezza di misura** e sue modalità di calcolo
- Identificazione del **laboratorio e indirizzo della Struttura** che esegue la prova
- Tutte le **pagine sono numerate** e il loro n. totale è indicato su ciascuna pagina (2/10)
- Emesso da **apposito software**
- Documento cartaceo, con **firma** manuale o digitale **del Dirigente Responsabile**
- **Data di emissione**



DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Se del caso, nel Disciplinare o Capitolato, **specificare il tipo di documentazione tecnica** occorrente.

In ogni caso occorre dimostrare: **di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica entro i termini richiesti per motivi a esso non imputabili**

ESEMPIO:

«Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori»



ART. 107: PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SELEZIONE

2. La stazione appaltante **può decidere di non aggiudicare l'appalto** all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa **se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale**, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Non aggiudicazione appalto se l'offerta non soddisfa gli obblighi ambientali, sociali e del lavoro previsti dalla Normativa



SENZA CAM: RICORRERE ALLA CONSULTAZIONE

ART. 77 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

1. Le stazioni appaltanti possono **svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara**, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e **per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti**.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti **possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea**, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.



ART. 106: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (1)

1. L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo** della procedura indicato nel bando o nell'invito.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 % per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (valutazione della conformità), la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.**

Si applica la **riduzione del 50 per cento, non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possessa uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13**, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.



ART. 106: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (2)

Es. 10.000.000 a Base d'Asta e 2% di garanzia fidejussoria, pari a 200.000 euro

RIDUZIONI IN SEGUITO AL POSSESSO

a) Con ISO 45000, ISO 17001, serie ISO 9000: - 30% importo ridotto a 140.000 euro

Oppure Non Cumulabile

b) Se sei una PMI: - 50% importo = 100.000 euro

Se hai una certificazione come da Allegato II 13 : ulteriore - 20%

- Caso a): da 140.000 a 112.000 euro
- Caso b): da 100.000 a 80.000 euro

Da 200.000 a 112.000 oppure 80.000 euro



ART. 106 - All. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (3)

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	già presenti
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo	già presenti
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo	già presenti
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	già presenti
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo	già presenti
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	già presenti
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	già presenti
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2018	Prodotto	già presenti
	Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente			già presenti



ART. 106 - AII. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (4)

	Rating di legalità			già presenti
	Rating di impresa			già presenti
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231			già presenti
ISO/IEC 27035-1	<i>Security techniques - Information security incident management</i>	2016	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27701	<i>Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management</i>	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance	2021	Processo	da introdurre
D.M. 2020/188	D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"	2020	Processo	da introdurre
ISO 28000	Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura	2022	Processo	da introdurre
ISO 55001	<i>Asset management - Management systems - Requirements</i>	2015	Processo	da introdurre
UNI CEI ISO/IEC20000-1	Sistemi di gestione servizi informatici	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27018	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici che agiscono come processori PII	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27017	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi cloud	2021	Processo	da introdurre
UNI CEI EN ISO 13485:2016	Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari	2022	Processo	da introdurre
UNI EN 9100	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9110	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9120	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22000	Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22301	Certificazione di sistemi di gestione della <i>business continuity</i>	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 20121	Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi	2013	Processo	da introdurre



ART. 106 - AII. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (5)

UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016	Processo	da introdurre
UNI ISO 39001	UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale	2016	Processo	da introdurre
UNI 11871	Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio	2022	Processo	da introdurre
UNI/PdR 74	Sistema di Gestione BIM	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 21001	Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione	2019	Processo	da introdurre
Contenuto di riciclato	Contenuto di riciclato - ReMade in Italy	2020	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2	Call Center - Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC	2017	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 43-2	GDPR- Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)	2018	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 88	Verifica del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto	2020	Prodotto	da introdurre



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (1)

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un **critério di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, conformemente a quanto previsto dall'**allegato II.8**, con **riguardo al costo del ciclo di vita**.

3. Può essere **utilizzato il critério del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera

Il Criterio del Prezzo più Basso solo per prodotti standardizzati

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

- **Miglior Rapporto Qualità Prezzo**
- **Comparazione Costo Efficacia**



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (2)

2. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, (Art. 2, comma 1, lettera e allegato I.1)

b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a 140.000 euro**;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un carattere innovativo;

d) gli **affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;

e) gli affidamenti di **appalto integrato**;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

In alcuni beni e/servizi solo Offerta Economicamente più Vantaggiosa



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (3)

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è **valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto**. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. (.....)

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire **sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita**, compresi i **fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi** o in un **processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita**, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

**Valutazione del Miglior rapporto Qualità Prezzo:
Sulla base degli aspetti ambientali e sociali connessi
all'oggetto dell'appalto lungo tutto il ciclo di vita**



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (4)

(...) quando i **beni e servizi informatici oggetto di appalto** sono impiegati in un contesto connesso alla **tutela degli interessi nazionali strategici**, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il **limite del 10 per cento**. Per i **contratti ad alta intensità di manodopera**, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il **punteggio economico entro il limite del 30 per cento**.

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un **prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

Punteggio Economico MAX 30% (ma anche ZERO)
Punteggio Tecnico MIN 70%



ART. 87 - ALL. II 8 III: DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE – IL COSTO DEL CICLO DI VITA (1)

Articolo 87 3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita come stabilito all'**allegato II.8**

Allegato II 8 III

Quando valutano le offerte sulla base di un **criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto**, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici **devono fornire e il metodo che sarà impiegato** al fine di determinare i **costi del ciclo vita** sulla base di tali dati. I dati che possono richiedere sono:

- 1) costi relativi all'**acquisizione**;
- 2) costi connessi all'**utilizzo**, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di **manutenzione**;
- 4) costi relativi al fine vita, come i **costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio**;
- 5) costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

Costo del Ciclo di Vita =

- **Costo Acquisto (DIRETTO)**
- **Costo Uso (DIRETTO)**
- **Costo Esternalità Ambientali (INDIRETTO)**



ART. 87 - ALL. II 8 III: DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE IL COSTO DEL CICLO DI VITA (2)

Allegato II 8 – III (...)

Tali costi possono includere i **costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti**, nonché altri costi legati all'attenuazione dei **cambiamenti climatici**.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere **basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**; c) i **dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici** normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. Ogniqualevolta un **metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita**. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla **direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009**, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.



LIFE CYCLE COSTING: COSTI INDIRETTI – MONETIZZARE LE ESTERNALITA' AMBIENTALI

DIRETTIVA 2009/33/CE, «Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada»

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (prezzi al 2007)

CO ₂	NO _x	NMHC	Particolato
0,03-0,04 EUR/kg	0,0044 EUR/g	0,001 EUR/g	0,087 EUR/g



LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL CICLO DI VITA

User Guide to the
Life Cycle Costing Tool
for Green Public Procurement of
Computers and Monitors

Identification of the product:		
c	Reference of the product in the tender:	<input type="text"/>
c	Type of equipment:	<input type="text" value="[CLICK TO CHOOSE]"/>
	Number of units to be provided:	<input type="text"/>
Basic parameters for the calculations of LCC:		
	Country	<input type="text" value="[CLICK TO CHOOSE]"/>
	Currency	<input type="text"/>
	Duration of the service agreement according to the tender	years <input type="text"/>
c	LCC evaluation period	years <input type="text"/>
c	Discount rate (optional)	% <input type="text"/>
	Electricity price	/kWh <input type="text"/>
c	Electricity annual price increase (optional)	% <input type="text"/>
Other costs by the authority (optional):		
c	Other initial one-off costs	/unit <input type="text"/>
c	Insurance, taxes and fees	/year.unit <input type="text"/>
	Interest costs	/year.unit <input type="text"/>
c	Other annual costs	/year.unit <input type="text"/>
c	Depreciation rate for the residual value of the product (in purchase contracts)	% <input type="text"/>
Energy consumption data to calculate operational costs:		
c	Energy consumption will be evaluated based on:	<input type="text" value="[CLICK TO CHOOSE]"/>
c	Own time use profile for computers:	
	Off	% <input type="text"/>
	Sleep	% <input type="text"/>
	Long-idle	% <input type="text"/>



UTILIZZARE IL LIFE CYCLE COSTING

I tools della Fondazione Ecosistemi per il LCC dei prodotti a basso impatto ambientale

APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - MATERIALI STRUTT.				
Oggetto dell'appalto:		Appalto convenzionale	Appalto con CAM	
CAM 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati				
Quantità di Calcestruzzo (t)		10.0		
COSTI DIRETTI	Costi del Calcestruzzo		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Impatti ambientali:		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Percentuale di contenuto di riciclato	0%	10%	
	Emissioni nell'arco di vita	1370 kgCO ₂ eq	1233 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
	Costo Indiretto TOTALE	€ 123.30	€ 110.97	
BENEFICI	Costo TOTALE	€ 123.30	€ 110.97	
	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 12.33	
Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 12.33		

CAM 2.4.2.3 Laterizi				
Quantità di Laterizi (t)		10.0		
COSTI DIRETTI	Costi dei Laterizi		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Impatti ambientali:		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Percentuale di contenuto di riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	2710 kgCO ₂ eq	1897 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
	Costo Indiretto TOTALE	€ 243.90	€ 170.73	
BENEFICI	Costo TOTALE	€ 243.90	€ 170.73	
	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 73.17	
Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 73.17		

CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno - strutturale				
Quantità Legno (t)		0.1		
COSTI DIRETTI	Costi del legno		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Durata di vita	50 anni	0 anni	
	Frequenza manutenzione	0 intervalli/anni	0 intervalli/anni	
	Costo manutenzione per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo manutenzione/arco di vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Valore residuo	-	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Impatti ambientali:		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Percentuale sostenibile(*) ma non riciclato	0%	70%	
	Percentuale di contenuto riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	30 kgCO ₂ eq	7 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
	Costo Indiretto TOTALE	€ 2.70	€ 0.63	
BENEFICI	Costo TOTALE	€ 2.70	€ 0.63	
	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 2.07	
Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 2.07		

CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno - OSB				
Quantità Legno (t)		0.1		
COSTI DIRETTI	Costi del legno		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Impatti ambientali:		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Percentuale sostenibile(*) ma non riciclato	0%	70%	
	Percentuale riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	62 kgCO ₂ eq	14 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
	Costo Indiretto TOTALE	€ 5.58	€ 1.30	
BENEFICI	Costo TOTALE	€ 5.58	€ 1.30	
	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 4.28	
Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 4.28		



ART. 41: PROGETTAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di approfondimenti tecnici successivi: il **progetto di fattibilità tecnico-economica** e il **progetto esecutivo**. Essa assicura:
 - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
 - b) la **conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici**, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
 - c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
 - d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
 - e) l'**efficientamento energetico** e la **minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere**;
 - f) il rispetto dei **principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento**, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
 - g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;
 - h) l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
 - i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.



ALLEGATI ASSOCIATI ALL'ARTICOLO 41

L'**articolo 41** prevede di inserire criteri ambientali e sociali, riferiti soprattutto ai CAM, nei seguenti documenti allegati:

- **Allegato I.7** “**Contenuti minimi** del quadro esigenziale, del **documento di fattibilità** delle **alternative progettuali**, del **documento di indirizzo della progettazione**, del **progetto di fattibilità tecnica ed economica** e del **progetto esecutivo**” **definisce i contenuti** dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.
- **Articolo 6 dell'Allegato I7**: nella redazione del **PFTE** (Progetto di fattibilità tecnico-economica);
- **Articolo 8 dell'Allegato I7**: la **Relazione tecnica** del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **Articolo 11 dell'Allegato I7**: prevede una **Relazione di sostenibilità dell'opera**;
- **Articolo 14 dell'Allegato I7** sui **Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali**



ALL. I 7 ART. 6 –PROGETTI DI FATTIBILITA’

Nella redazione del **PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica)** – **articolo 6 dell’Allegato I 7** - deve aversi particolare riguardo:

- a) alla **compatibilità ecologica della proposta progettuale**, privilegiando l’utilizzo di **tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale**;
- b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- c) all’adozione di principi di **progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi”** che consentano di migliorare il **bilancio energetico dell’edificio**, nell’ottica di una sostenibilità complessiva dell’intervento stesso;
- d) all’utile **reimpiego dei materiali di scavo** (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- e) alla valutazione dei **costi complessivi del ciclo di vita**, inclusivi di quelli di “fine vita”;
- f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell’opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice;
- g) all’adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell’opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.



ALL. I 7 ART. 11 – RELAZIONE DI SOSTENIBILITA'

La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica (**articolo 8 dell'Allegato I 7**) prevede una **relazione di sostenibilità dell'opera** (**articolo 11 dell'Allegato I 7**) declinata in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, che contiene:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, (...);

b) la verifica degli **eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali**, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

- 1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) transizione verso un'economia circolare;
- 5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- 6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;



ALL. I 7 ART. 11 – RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' (2)

- c) una stima della **Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita** e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
- d) una **stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare**, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
- e) l'analisi del **consumo complessivo di energia** con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
- f) la definizione delle **misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni** (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
- g) una stima degli **impatti socio-economici dell'opera**, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- h) l'individuazione delle **misure di tutela del lavoro dignitoso**, in relazione all'intera filiera societaria dell'appalto (subappalto); l'indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell'opera;
- i) l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l'uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).



ALL. I 7 ART. 14 – PREZZIARI REGIONALI

L'**Articolo 14 dell'Allegato I7** sui Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali prevede (comma 6):
6. La metodologia di rilevazione da utilizzare è, in via prioritaria, quella “diretta”, che prevede l’acquisizione dei dati e delle informazioni direttamente dagli attori della filiera delle costruzioni. La rilevazione è effettuata nel rispetto del segreto statistico, attualmente tutelato, in particolare, dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, così da garantire la circolazione anonima dei dati tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento di approvazione del prezzo. (...)

L'**attività di rilevazione (dei costi)** consente l’acquisizione, in maniera affidabile, dei dati e delle informazioni minime atte a costituire un riferimento rappresentativo del costo di un prodotto o di un’attrezzatura. L’oggetto della rilevazione contiene:

- a) una descrizione puntuale del prodotto o dell’attrezzatura oggetto della rilevazione, comprensivo dei richiami a norme tecniche o specifiche di prodotto ove applicabili, e delle informazioni utili ad un’eventuale conversione in unità di misura diverse;
- b) il listino prezzi, ove presente, ufficiale e vigente nel periodo di rilevazione, riportante esplicitamente l’articolo relativo al prodotto o all’attrezzatura oggetto di rilevazione con il relativo prezzo;
- c) le evidenze riguardanti la scontistica mediamente applicata (rispetto al prezzo di listino vigente) al prodotto o all’attrezzatura considerata nel periodo di rilevazione;
- d) una **idonea documentazione comprovante la rispondenza del prodotto ai criteri ambientali minimi (CAM)**.



ART. 185: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - CONCESSIONI

I **criteri di aggiudicazione** sono connessi all'**oggetto della concessione** e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente.

Essi includono, tra l'altro, **criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione**. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione (comma 2).



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (1)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (2)

3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, **è preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo**. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente concedente, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del codice.



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (3)

5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il **valore percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi**, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, **rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta**. Le stazioni appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e proporzionalità.

Verificare il possesso dei requisiti nei Criteri Ambientali Minimi


Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





REQUISITI AMBIENTALI DI PRODOTTI, SERVIZI E ORGANIZZAZIONI

✓ ECO-ETICHETTATURE



PRODOTTI E SERVIZI

✓ SISTEMI DI GESTIONE DELL'AMBIENTE ED ENERGIA



ORGANIZZAZIONI



REQUISITI AMBIENTALI DI PRODOTTI, SERVIZI E ORGANIZZAZIONI

✓ ECO-ETICHETTATURE

Etichette ecologiche Tipo I, II e III

Etichette ecologiche di settore

✓ SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

PRODOTTI E SERVIZI

ORGANIZZAZIONI



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO I, II e III

- **Tipo I** (norma **ISO 14024**)

Etichette basate sul sistema multi-criteria che considera l'intero **ciclo di vita (LCA)**

- **Tipo II Auto-dichiarazione del produttore** (norma **ISO 14021**)

Strumento d'informazione che contiene **dati forniti dal produttore, importatore o distributore del prodotto** ad esempio su: biodegradabilità, riciclabilità, atossicità dei trattamenti

- **Tipo III** (norma **ISO 14025**)

La Dichiarazioni Ambientali di Prodotto DAP o EPD forniscono informazioni di tipo quantitativo sulle performance ambientali del prodotto considerando l'intero **ciclo di vita (LCA)**



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO I, II e III

ISO 14024

ISO 14021

ISO 14025

	Tipo I Esempi: 	Tipo II Esempi: 	Tipo III Esempi: 
Caratteristiche	Multi-criteri <u>valutativa</u> , riferimento al ciclo di vita	<u>Singolo criterio</u> descrittivo o valutativo su singola fase	Multi-criteri <u>descrittiva</u> , riferimento al ciclo di vita
Scopo	<u>Selezione</u>	<u>Informazione</u>	Informazione, <u>comparazione</u>
Verifica indipendente	<u>Sì</u>	<u>No</u>	<u>Sì</u>
Tipo di prodotto	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi di consumo	Prodotti e servizi anche lungo la filiera produttiva






Marchi, standard ed eco-etichette (1)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
Energy Star		Reduced energy consumption of electronic devices (multi-functional devices, computers, etc.)	United States Environmental Protection Agency (3 rd Party Certified)	Worldwide
Safer Choice		Product certification that helps consumers, businesses, and purchasers find products made with safer chemicals (e.g. Indoor/outdoor cleaners & maintenance products, degreasers, laundry & dish detergents, kitchen & bath cleaners)	United States Environmental Protection Agency (3 rd party certified)	Worldwide
SmartWay Partnership		Helps companies advance supply chain sustainability by measuring, benchmarking, reporting and improving freight transportation efficiency to reduce GHG emissions and air pollutants.	Self-certification by Partner firms	U.S. and Canada, with pilots underway in Mexico, Chile and Argentina
SmartWay Trucks		Truck tractor and trailer equipment which includes packages of EPA-verified fuel saving and emission reducing technologies	United States Environmental Protection Agency	U.S. and Canada, though similar equipment and technologies are available in most major truck markets globally






Marchi, standard ed eco-etichette (2)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
WaterSense		Helps consumers and businesses identify water-efficient, high performing products, homes, and services.	United States Environmental Protection Agency (3 rd party certified)	Manufacturers can be located worldwide, but must, at a minimum, sell products in the U.S.
ANSI/BIFMA e-3 Furniture Sustainability Standard – level® certified		Multi-attribute sustainability standard for furniture	Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA) (3 rd party certified)	Worldwide
Association for Contract Textiles NSF/ANSI 336: Sustainability Assessment for Commercial Furnishings Fabric		Single attribute sustainability standard that addresses textiles in commercial furnishings fabric.	First-party, second-party or third-party conformance.	Worldwide







Marchi, standard ed eco-etichette (3)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
Cradle to Cradle™	 The logo consists of two interlocking circles, one green and one blue, with the word 'CERTIFIED' in the center. Below the circles is the text 'cradle to cradle' and 'PRODUCTS PROGRAM'.	Multi-attribute sustainability standard that addresses an array of product types (e.g. cleaning products, furniture, building materials, etc.)	Cradle to Cradle Institute Products Innovation (3 rd party certified)	Worldwide
CRI Green Label Plus™ Program	 The logo features a green house icon with a roll of carpet inside. Below the icon is the text 'CRI GREEN LABEL +PLUS' and 'Indoor Air Quality Testing Program'.	Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions in carpet.	Carpet and Rug Institute (Independent laboratory testing)	United States
Ecologo/UL 2762 Sustainability Standard for Adhesives	 The logo is a green square with a white circle containing the letters 'UL' and a leaf-like shape below it. The word 'ECOLOGO' is written below the square.	Multi-attribute sustainability standard that address human health and environmental impacts of adhesives.	Underwriters Laboratories (3 rd party certified)	Worldwide






Marchi, standard ed eco-etichette (4)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
Environmental Choice New Zealand EC-3314 Synthetic Carpets		Multi-attribute sustainability standard for Carpets	Environmental Choice New Zealand	Worldwide
Environmental Choice New Zealand EC-07-15 Synthetic Paints		Multi-attribute sustainability standard for Synthetic Paints	Environmental Choice New Zealand	Worldwide
EPEAT		Global ecolabel for the IT sector (e.g. computers, TVs, Imaging Equipment, Mobile Phones, Servers)	Green Electronics Council (3 rd party certified)	Worldwide
FloorScore®		Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions in flooring products.	SCS Global Services (3 rd party certified)	Worldwide






Marchi, standard ed eco-etichette (5)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
Global Recycled Standard		Multi-attribute sustainability standard that addresses recycled content, environmental, social, and chemical processing in an array of different products (e.g. apparel, carpet, flooring, furniture).	Textile Exchange (3 rd party certified)	Worldwide
Good Environmental Choice Australia (GECA)		Multi-attribute sustainability standard that addresses an array of product types (e.g. carpet, flooring, paint, etc.)	Good Environmental Choice Australia (GECA) (3 rd party certified)	Australia
GreenCircle Certified Environmental Facts		GreenCircle Certified is an approved third-party verifier for material ingredient reports such as Declare labels, Health Product Declarations (HPDs), and Manufacturer Inventories. GreenCircle offers multi-attribute and single-attribute certifications for products and operations	Green Circle Certified (3 rd party certified)	Worldwide







Marchi, standard ed eco-etichette (6)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
		including and not limited to Waste Diversion from Landfill, Sustainable Manufacturing Practices, Recycled Content, Bio Based Content, and Certified Energy Savings.		
Green Squared®		Multi-attribute sustainability standard for ceramic and glass tiles, quarried stone, and tile installation materials.	Green Squared® (3rd party certified)	
Declare		Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions and leadership approaches to chemicals in an array of products.	International Living Future Institute	Worldwide
International Living Future Institute: Living Product ChallengeSM 1.0		Multi-attribute standard for an array of product types (e.g. Carpet, Flooring, Paints & Coatings, Furniture)	International Living Future Institute(3 rd party certified)	Worldwide



Marchi, standard ed eco-etichette (7)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
Master Painters Institute (MPI®) Extreme Green™		Multi-attribute sustainability standard for paints	Masters Painters Institute (3 rd party certified)	North America
NSF/ ANSI 140 Sustainability Assessment for Carpet		Multi-attribute sustainability standard for commercial carpets and rugs	first-party, second-party or third-party conformance.	Worldwide
NSF/ANSI 332 Sustainability Assessment for Resilient Floor Coverings		Multi-attribute sustainability standard for resilient floor coverings	first-party, second-party or third-party conformance.	Worldwide
SCS Indoor Advantage™ Gold		Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions in an array of products.	SCS Global Services (SCS) (3 rd party certified)	Worldwide




Marchi, standard ed eco-etichette (7)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
SCS Indoor Advantage™ Gold for Furniture		Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions in Furniture	SCS Global Services (SCS)(3 rd party certified)	Worldwide
Sustainable Furnishings Council Exemplary		Multi-attribute sustainability standard for Furniture.	Sustainable Furnishings Council	Worldwide
Sustainable Materials Rating Technology (SMaRT)		Multi-attribute standard for an array of product types (e.g. Carpet, Flooring, Paints & Coatings, Furniture)	Institute for Market Transformation	United States
TÜV Rheinland® Green Product Mark		Multi-attribute sustainability standard for an array of product types (e.g. furniture)	TÜV Rheinland® (3 rd party certified)	Worldwide



Marchi, standard ed eco-etichette (9)

Name	Logo	Objective	Issuer	Geographical distribution
UL 2818 GREENGUARD Certification Program for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings	 The logo is a green square with rounded corners. At the top, it features the UL logo (a white 'U' and 'L' inside a circle). Below that, the word 'GREENGUARD' is written in white capital letters. Underneath, in smaller white text, it says 'PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS IN COMPLIANCE WITH'. At the bottom, the word 'GOLD' is written in white capital letters.	Single attribute sustainability standard that addresses indoor air quality/VOC emissions in building materials, finishes, and furnishings. Meets the LEED Low-Emitting Material criteria.	Underwriters Laboratories (3 rd party certified)	Worldwide



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO I

Esempi:



Blauer Angel (Germania)



Nordic Swan (Danimarca, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia)



NF Environnement (Francia)



Umweltzeichen (Austria)



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO II

Assertzioni ambientali auto-dichiarate

- La norma ISO 14021 **specifica i requisiti** per le asserzioni ambientali auto-dichiarate (dichiarazioni, simboli, grafici)
- non vanno utilizzate asserzioni vaghe come “sicuro per l’ambiente”, “amico dell’ambiente”, “amico della terra”, “non inquinante”, “verde”, “amico della natura” e “amico dell’ozono” e neppure asserzioni di conseguimento della “sostenibilità”
- devono essere presentate in modo che si comprenda se si riferiscono al **prodotto** completo, ad un **componente** o all’**imballaggio**
- devono essere **comprovate** e non fuorvianti
- il contenuto dell’asserzione è **responsabilità del produttore**, che deve **rispettare requisiti di valutazione e verifica**, e **deve consentire l’accesso all’informazione a tutte le parti interessate**



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO II

I termini selezionati dalla norma UNI EN ISO 14021:2001 e comunemente utilizzate nelle etichette ISO Tipo II:

- Compostabile
- Degradabile
- Progettato per il disassemblaggio
- Prodotto con durata di vita estesa
- Energia recuperata
- Riciclabile
- Contenuto di riciclato
- Consumo energetico ridotto
- Utilizzo ridotto delle risorse
- Consumo idrico ridotto
- Riutilizzabile e ricaricabile
- Riduzione dei rifiuti


Per ognuno dei termini la norma contiene indicazioni per l'**utilizzo corretto** del termine e la **metodologia di valutazione**



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO II


- **- riciclabile**

se un simbolo è utilizzato per asserzioni di riciclabilità, deve essere il ciclo di Mobius (senza valore percentuale)



- **- contenuto di riciclato**

se è utilizzato un simbolo per un'asserzione di "contenuto riciclato", deve essere il ciclo di Mobius accompagnato da un valore percentuale indicato come "X%" dove X esprime il rapporto tra la massa di materiale riciclato e la massa del prodotto.





LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO III

Dichiarazioni ambientali di tipo III

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – DAP (*Environmental Product Declaration – EPD*)

Principi e procedure

- La norma ISO 14025 stabilisce i principi e **procedure per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III** e dei programmi corrispondenti
- stabilisce l'utilizzo delle **norme della serie ISO 14040 (LCA - Life Cycle Assessment)** per lo sviluppo delle dichiarazioni ambientali di Tipo III



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO III

Dichiarazioni ambientali di tipo III

Dichiarazioni Ambientali di Prodotto – DAP (*Environmental Product Declaration – EPD*)

- sono un insieme di **informazioni quantificate** relative al **ciclo di vita** del prodotto, fornite dal fabbricante del prodotto stesso, utilizzando dati sistematizzati e verificati criticamente, presentati come serie di **categorie di parametri**
- forniscono **informazioni basate su uno studio LCA** relative a prodotti per permettere un **confronto** tra prodotti da parte dell'acquirente
- sono **strumenti “non valutativi”**: i dati e le informazioni contenute non sono soggetti a criteri di valutazione o preferibilità
- sono **verificate e convalidate** al fine di garantire la completezza, esaustività e veridicità delle informazioni in esse contenute
- possono essere **sviluppate per tutti i prodotti** indipendentemente dal loro uso o posizionamento nella catena produttiva



LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI TIPO III

- **International EPD System**[®] (evoluzione del programma EPD – Svezia - Italia) <http://www.environdec.com/>



- **Ecoleaf**[®] (Giappone)



- **EDP**[®] (Korea)



- **EPD-Norge**[®] (Norvegia) epd-norge





LE ETICHETTATURE ECOLOGICHE DI SETTORE



Energy Star

<http://www.eu-energystar.org/it/index.html>



FSC (Forest Stewardship Council)

<http://www.fsc-italia.it/>



PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification schemes)

<http://www.pefc.it/>





ETICHETTE ECOLOGICHE DI SETTORE: IL LEGNO (1)

FSC (Forest Stewardship Council) <http://www.fsc-italia.it/>



ONG internazionale senza scopo di lucro (WWF, Legambiente, Amnesty International, ecc.) con sede a Bonn che dal 1993 promuove la **gestione responsabile delle foreste** nel mondo

Il FSC ha dato vita ad un **sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale**

Il marchio FSC® identifica i **prodotti contenenti legno** (legno, carta, imballaggi, ecc.) proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo standard ambientali, sociali ed economici.

La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council®



ETICHETTE ECOLOGICHE DI SETTORE: IL LEGNO (2)

10 PRINCIPI DI BUONA GESTIONE FORESTALE



- 1. Rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali
- 2. Tutela dei diritti dei lavoratori delle condizioni di lavoro
- 3. Riconoscimento e tutela diritti delle popolazioni indigene
- 4. Salvaguardia del benessere delle comunità locali
- 5. **Uso efficiente dei prodotti e dei servizi da foreste**
- 6. Valori e impatti ambientali: **conservazione dei servizi ecosistemici**
- 7. Attuazione di un piano di gestione forestale
- 8. Monitoraggio/valutazione della foresta e della gestione forestale
- 9. Salvaguardia delle foreste di grande valore ambientale
- 10. Implementazione delle attività di gestione previste





ETICHETTE ECOLOGICHE DI SETTORE: IL LEGNO (3)



FSC 100%
contiene solo
materiale
proveniente da
foreste certificate
FSC.



FSC Misto
contiene materiali
certificati FSC
(almeno per il 70%),
“legno controllato”
e/o materiali riciclati
post-consumo.



FSC Riciclato
contiene solo
materiali riciclati
(di cui almeno l'85%
post-consumo,
cioè materiale non
più utilizzabile).





ETICHETTE ECOLOGICHE DI SETTORE: IL LEGNO (4)



Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale (PEFC)



Strumento flessibile di certificazione **ideato dai produttori** e rispondente alla necessità di attuare una **gestione ecologicamente appropriata, ma anche mirata al conseguimento di benefici sociali ed economicamente valida.**

Il PEFC si pone come alternativa ai sistemi di certificazione esistenti, primo fra tutti quello del Forest Stewardship Council (FSC), ritenuto inadeguato soprattutto nel caso di proprietà forestali di piccole dimensioni.



ETICHETTE ECOLOGICHE DI SETTORE: IL LEGNO (5)



Lo schema di certificazione forestale PEFC in Europa è fondato su **tre principi fondamentali**:




- **il rispetto dei Criteri e degli Indicatori definiti nelle Conferenze Ministeriali per la protezione delle foreste in Europa (Helsinki 1993, Lisbona 1998) che hanno dato avvio al cosiddetto "Processo pan-europeo";**
- **l'applicazione a livello regionale o di gruppo (anche se è parimenti possibile un'adesione individuale);**
- **le verifiche ispettive e la certificazione affidate ad una terza parte indipendente ed accreditata.**



REQUISITI AMBIENTALI DI PRODOTTI, SERVIZI E ORGANIZZAZIONI

✓ ECO-ETICHETTATURE



PRODOTTI E SERVIZI

✓ SISTEMI DI GESTIONE




ORGANIZZAZIONI

Sistemi di gestione ambientale

Sistemi di gestione dell'energia
(Certificazione Competenze)



SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (2)



Direttiva contro il greenwashing: quali implicazioni per il GPP

Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





Cosa prevede la Direttiva 825/2024

La **Direttiva (UE) 2024/825 del 28 febbraio 2024**, sulla **responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (c.d. divieto di greenwashing)** include nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali (di cui all'allegato I della Direttiva 2005/29/CE e all'art. 23 cod. cons.) delle nuove pratiche riconducibili al greenwashing:

- esibire un **marchio di sostenibilità** che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche
- formulare un'**asserzione ambientale generica** per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
- formulare un'**asserzione ambientale concernente il prodotto o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell'attività**;
- asserire, in base ad una mera **compensazione delle emissioni di gas a effetto serra**, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.



Asserzioni ambientali relative al clima

(4) Le **asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima**, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali asserzioni gli operatori economici danno l'impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un'economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell'equità e della credibilità di tali asserzioni, è opportuno modificare l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE **vietando quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati dall'operatore economico, e definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine**. Tale piano di attuazione dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti necessari per adempiere agli impegni, quali le risorse di bilancio e gli sviluppi tecnologici, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione. Tali **asserzioni dovrebbero inoltre essere verificate da un esperto terzo**, che dovrebbe essere **indipendente dall'operatore economico, esente da conflitti di interessi e dotato di esperienza e competenze in materia ambientale**, il quale dovrebbe poter verificare periodicamente i progressi compiuti dall'operatore economico rispetto a tali impegni e obiettivi, comprese le tappe fondamentali per conseguirli.



Assertzioni ambientali relative alla circolarità

(6) Il raffronto dei prodotti in base alle rispettive caratteristiche ambientali o sociali o agli aspetti **relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità**, è una tecnica di marketing sempre più diffusa che potrebbe essere ingannevole per i consumatori, che non sempre sono in grado di valutare l'affidabilità di tali informazioni.

Affinché tali raffronti non ingannino il consumatore, è opportuno modificare l'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE per **imporre agli operatori economici di fornire ai consumatori informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni**. I consumatori dovrebbero così essere messi in grado di prendere decisioni di natura commerciale più consapevoli quando si basano su tali raffronti. È opportuno **garantire che tali raffronti siano oggettivi, in particolare grazie al raffronto di prodotti che svolgono la medesima funzione, all'impiego di un metodo comune e di assunti comuni e al raffronto fra caratteristiche rilevanti e verificabili dei prodotti in questione**.



Assertzioni ambientali sui marchi di sostenibilità

(7) I **marchi di sostenibilità** possono riguardare molte caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un'impresa, ed è essenziale garantirne la trasparenza e la credibilità. Pertanto è **opportuno vietare l'esibizione di marchi di sostenibilità che non sono basati su un sistema di certificazione o che non sono stati stabiliti da autorità pubbliche** includendo tali pratiche nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE. Prima di esibire un marchio di sostenibilità, l'operatore economico dovrebbe garantire che, secondo i termini del sistema di certificazione disponibili al pubblico, tale **marchio soddisfi condizioni minime di trasparenza e credibilità, compresa l'esistenza di un controllo obiettivo della conformità ai requisiti del sistema**. Tale monitoraggio dovrebbe essere **effettuato da un terzo la cui competenza e indipendenza sia dal titolare del sistema che dall'operatore economico siano garantite sulla base delle norme e delle procedure internazionali, dell'Unione o nazionali**, ad esempio dimostrando la conformità alle pertinenti norme internazionali, quali la norma **ISO 17065 «Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi»** o attraverso i meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'esibizione di marchi di sostenibilità è possibile in assenza di un sistema di certificazione quando il marchio è stabilito da un'autorità pubblica o in caso di forme di espressione e presentazione supplementari degli alimenti utilizzate in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio



Asserzioni ambientali generiche

(9) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di un'asserzione ambientale generica in assenza di un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione. Esempi di asserzioni ambientali generiche comprendono: «rispettoso dell'ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l'ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l'impressione di un'eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali asserzioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non può essere dimostrata un'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Se la specificazione dell'asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l'interfaccia di vendita online, l'asserzione ambientale non è considerata un'asserzione ambientale generica.



Assertzioni ambientali su aspetti parziali

(11) Un'ulteriore pratica commerciale ingannevole che **dovrebbe essere vietata in ogni caso** e quindi aggiunta all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE è quella di **formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività dell'operatore economico nel suo complesso quando in realtà riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o un elemento specifico e non rappresentativo dell'attività dell'operatore economico**. Tale divieto si applicherebbe, ad esempio, se un prodotto fosse commercializzato come «realizzato con materiale riciclato» dando l'impressione che l'intero prodotto sia stato realizzato con materiale riciclato quando in realtà solo l'imballaggio è stato realizzato con materiale riciclato, o se un operatore economico dà l'impressione di utilizzare soltanto fonti energetiche rinnovabili quando in realtà vari impianti dell'operatore economico utilizzano ancora combustibili fossili. Di conseguenza, il divieto non dovrebbe impedire ad un operatore economico di presentare asserzioni ambientali relative alla sua attività nel complesso, a condizione che **tali asserzioni siano accurate e verificabili e non sovrastimino i benefici ambientali**, come sarebbe il caso nel secondo di tali esempi, qualora l'operatore economico comunichi una diminuzione dell'uso di combustibili fossili per la sua attività nel complesso.



Aserzioni per impatto neutro, ridotto o positivo

(12) È particolarmente importante **vietare la formulazione di asserzioni, basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che sostengono che un prodotto, sia esso un bene o un servizio, ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.** Tali asserzioni dovrebbero essere **vietate in tutte le circostanze** ed essere aggiunte all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2005/29/CE in quanto inducono i consumatori a credere che tali asserzioni si riferiscano al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, o perché danno ai consumatori la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia alcun impatto ambientale. Tra gli esempi di tali asserzioni figurano «neutrale dal punto di vista climatico», «certificato neutrale in termini di emissioni di CO₂», «positivo in termini di emissioni di carbonio», «a zero emissioni nette per il clima», «compensazione climatica», «impatto climatico ridotto» e «impronta di CO₂ ridotta». È opportuno che tali asserzioni siano **consentite solo se si basano sull'impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto in questione e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto, in quanto i primi e le seconde non sono equivalenti.** Tale divieto non dovrebbe impedire alle imprese di pubblicizzare i loro investimenti in iniziative ambientali, compresi i progetti sui crediti di carbonio, purché forniscano tali informazioni in modo non ingannevole e conforme ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione.



Divieto pratiche di obsolescenza precoce

(16) Ai fini del miglioramento del benessere economico dei consumatori, è opportuno che le modifiche della direttiva 2005/29/CE contemplino **diverse pratiche associate all'obsolescenza precoce**, comprese le pratiche di obsolescenza precoce programmata, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinché giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un'intensità d'uso predeterminata. **L'acquisto di prodotti che dovrebbero durare più a lungo di quanto non durino effettivamente lede i consumatori**. Peraltro le pratiche di obsolescenza precoce incidono complessivamente in modo negativo sull'ambiente, dato che determinano un aumento dei rifiuti e un maggiore utilizzo di energia e di materiali. Di conseguenza **affrontare la questione delle informazioni relative alle pratiche di obsolescenza precoce ridurrà verosimilmente la quantità di rifiuti**, contribuendo a una maggiore sostenibilità dei consumi.



Indicatore della durabilità del bene

(26) Un **buon indicatore della durabilità del bene è la garanzia commerciale di durabilità del produttore** ai sensi dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771. Tale garanzia costituisce un impegno del produttore nei confronti del consumatore sulla durabilità di un bene. Più specificamente, costituisce l'impegno che un bene manterrà le funzioni e le prestazioni richieste in condizioni d'uso normali. Affinché i consumatori siano informati dell'offerta di una garanzia di durabilità per un determinato bene, tale informazione dovrebbe essere fornita al consumatore mediante un'etichetta armonizzata. Gli operatori economici che vendono beni dovrebbero essere tenuti a informare i consumatori dell'esistenza e della durata di qualsiasi garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso e che ha una durata superiore a due anni, sempreché il produttore metta a disposizione dell'operatore economico l'informazione. L'operatore economico non dovrebbe essere tenuto a cercare attivamente di ottenere tale informazione presso il produttore, ad esempio effettuando ricerche su siti web specifici del prodotto. Per evitare confusioni tra la garanzia commerciale di durabilità e la garanzia legale di conformità, è opportuno ricordare ai consumatori sull'etichetta armonizzata che essi beneficiano anche della garanzia legale di conformità.



Quali implicazione per GPP e CAM

Non utilizzare come metodi di dimostrazione della conformità:

- un **marchio di sostenibilità** non basato su un sistema di certificazione o non stabilito da autorità pubbliche (in particolare per clima e circolarità)
- prodotti con **asserzioni ambientali generiche** per la quali si dimostra l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
- prodotti che formulano un'**asserzione ambientale** concernente il **prodotto o l'attività nel suo complesso quando riguarda solo un determinato aspetto del prodotto o dell'attività**;
- prodotti che asseriscono, in base ad una mera **compensazione delle emissioni di gas a effetto serra**, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;
- prodotti che contemplino diverse **pratiche associate all'obsolescenza precoce**



Sede Legale ed operativa

Corso del Rinascimento 24,
00186 Roma

+39 06 683 38 88

info@fondazioneecosistemi.org

fondazione.ecosistemi@pec.it

www.fondazioneecosistemi.org